



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2024**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento *“al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti”*, della decisione *“di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti”* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che *“Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto”*, nonché l’articolo 8 comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-octies che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e, in particolare, l'articolo 20 rubricato *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota prot. n. 9744 del 3 maggio 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato *“Mezzanelle”*, della potenza complessiva pari a 47,27 MW, comprensivo di sistema di accumulo della potenza di 10 MW, da realizzarsi nei comuni di San Paolo di Civitate (FG) e Apricena (FG), proposto dall'allora Falck Renewables Sviluppo s.r.l., oggi Renantis Italia s.r.l.;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto fotovoltaico e un impianto olivicolo superintensivo, con relative opere di connessione costituite, tra le altre cose, da un cavidotto lungo 17,5 km, una stazione di trasformazione e un impianto di accumulo;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'allora Falck Renewables Sviluppo s.r.l., con nota del 9 febbraio 2022, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 1° luglio 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il parere n. 89 del 24 novembre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul progetto in esame;

VISTA la nota prot. n. 5147 del 6 aprile 2023, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 161290 del 10 ottobre 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha fornito chiarimenti istruttori in merito all'impianto in esame;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, il progetto in esame interferirebbe con il citato PPTR – collocandosi nella Scheda d'ambito "Tavoliere" – e, in particolare, con la Figura Territoriale "La Piana Foggiana della Riforma" e con la Figura Territoriale "Il Mosaico di San Severo" – *"l'area in cui è prevista la realizzazione della SSE Utente per l'allaccio alla rete elettrica AT"* – ponendosi *"in contrasto con la Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere – Componenti visivo-percettive del PPTR Puglia, in particolare con riferimento alle trasformazioni introdotte nel contesto paesaggistico e storico-insediativo e per le forti alterazioni delle componenti visivo-percettive"* nonché alterando *"i rapporti delle visuali verso i luoghi della stratificazione storica del paesaggio sottoposti a tutela dal PPTR"*;

TENUTO CONTO che, il Ministero della cultura, nell'ambito del citato parere n. 5147 del 6 aprile 2023, ha rappresentato che *"il proponente riporta [...] l'analisi vincolistica D.Lgs. 42/04 dell'area complessiva dell'impianto con riguardo all'art. 136 e art. 142 del Codice, evidenziando*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*interferenze dirette e indirette in merito” in particolare, alla disciplina di cui al citato articolo 142, comma 1, lettere c), h), g), m) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed inoltre ha sottolineato che “l’area interessata [...] riguarda un particolare contesto territoriale in cui sono riconoscibili ancora i segni della struttura insediativa storica. In particolare l’asse stradale che collega San Severo ad Apricena costituisce un primo percorso medievale, poi Strada Regia nell’800, attualmente Strada Statale SS89 distante circa 600 m dall’impianto fotovoltaico in esame. Ai lati di questa arteria si rinvencono ancora le antiche “poste”, ossia le masserie e taverne di supporto ai viandanti, come Posta S. Trifone che dista appena 600 m dall’impianto in esame”;*

*ATTESO altresì che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha rilevato che “l’area dell’impianto fotovoltaico e il cavidotto interno di interconnessione [...], nonché il cavidotto esterno [...] e l’impianto di accumulo [...], i relativi lavori per la loro realizzazione incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce [...] e altre evidenze archeologiche [...], rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell’ambito del PPTR\_zone di interesse archeologico\_Rete tratturi”;*

*RILEVATO che “il progetto, per la parte di realizzazione della nuova SSE, si colloca in area non dichiarata idonea in quanto all’interno dell’area buffer di 500m del bene culturale Regio Tratturo L’Aquila Foggia (inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 con DM 15/06/1976 e successivi ulteriori DM); nonché interamente all’interno dell’area buffer di 500m del vincolo del bene culturale ‘Area archeologica’ tutelata con DM 27/06/1992 ai sensi della L.1089/39 e parzialmente nell’area buffer di 500m del vincolo archeologico diretto DM 31/05/1997 ai sensi della medesima legge”, come rappresentato dal Ministero della cultura nell’ambito del citato parere;*

*ATTESO, altresì, che il Ministero della cultura ha rilevato “criticità derivanti dagli impatti cumulativi in quanto nell’area dell’impianto sono presenti già altri impianti fotovoltaici, seppur di minori dimensioni, rispetto ai quali l’elevata estensione del progetto in argomento determina un notevole incremento di impatto cumulativo, e che inoltre nella medesima area insistono impianti eolici in corso di autorizzazione [...], e oltre a quelli considerati dalla Società vi sono ulteriori due progetti di conoscenza della Soprintendenza ABAP che prevedono l’installazione di diversi aerogeneratori nell’area di S. Trifone, che distano da 100 a 400 m. dall’impianto in valutazione”;*

*TENUTO CONTO, inoltre, che, ad avviso del Ministero della cultura, la Società proponente non “prende in considerazione che tra le aree non idonee di cui al DM 10.09.2010, con produzioni DOC, DOCG e DOP, rientrerebbero anche quelle del comune di Apricena considerato che il territorio è destinato anche a produzioni di olio DOC”;*

*CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all’utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra*





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto “Burden sharing”;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 89 del 24 novembre 2022, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell’intervento rispetto agli strumenti di pianificazione regionali, provinciali, comunali e in particolare, al citato Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia la cui “matrice paesaggistica prevalente è quella di una morfologia piatta senza particolari rilievi e con assenza di vincoli dichiarativi”;

CONSIDERATO, altresì, che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con riferimento alle “Componenti idro-geomorfologiche BP – FIUMI E TORRENTI ED ACQUE PUBBLICHE art. 45 del PPTR [...] la parte di cavidotto di connessione alla RTN che interseca la fascia di rispetto delle acque pubbliche (in due punti) verrà realizzata attraverso l’adozione di una TOC “trivellazione orizzontale controllata”” e che, avendo riguardo alla “Componente antropica e storico-culturale UCP - AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE: SITI STORICO CULTURALI Art. 82 del PPTR [...] le aree di rispetto delle componenti storico culturali verranno utilizzate per la coltivazione di oliveti superintensivi”;

CONSIDERATO che “La visibilità dell’area di intervento nel contesto risulta molto bassa a causa delle posizioni dei due campi in rispettive depressioni naturali, condizione che mitiga anche le opere che verranno realizzate. Inoltre, la realizzazione integrata con l’impianto olivicolo ed una barriera visiva realizzata lungo il confine fa sì che le opere previste non saranno visibili nel contesto da nessun Bene e/o ulteriore contesto paesaggistico indicato nel PPTR”, come rappresentato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con la citata nota n. 161290 del 10 ottobre 2023, ha chiarito che “il parere n. 89 è reso sulla base di un’approfondita



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*istruttoria anche in relazione agli aspetti paesaggistici di competenza della Commissione PNRR-PNIEC, vale a dire quelli naturalistici”;*

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nell’ambito del citato parere n. 89 del 24 novembre 2022, ha specificato che *“si ritiene che il progetto proposto possa essere compatibile in relazione alla componente paesaggio per quanto di competenza della Commissione, nel rispetto della Condizione Ambientale n. 2”;*

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, *“L’area di impianto non interessa zone di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett. a, b e c. Tuttavia, per ciò che concerne le interferenze dell’elettrodotto MT con aree o zone tutelate di cui al D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è stata predisposta istanza per autorizzazione paesaggistica di cui all’art. art. 146 e 149 del medesimo D.Lgs. 42/2004. Tali interferenze, sono rappresentate dall’attraversamento del torrente “Candelaro” e del “Canale Martini”, entrambi iscritti nei registri dei beni tutelati di cui all’art. 142 lettera c) sempre del D.Lgs. 42/04. In ogni caso gli attraversamenti saranno realizzati con idonea canalizzazione ancorate agli esistenti ponti”;*

CONSIDERATO che la citata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha rilevato, altresì, che *“il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e dei siti della Rete Natura 2000”;*

PRESO ATTO che, come emerge dal richiamato parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, *“L’analisi degli impatti cumulativi con altri impianti fotovoltaici è stata eseguita secondo i dettami delle “linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione a energia”. Il Proponente ha calcolato l’Indice di Pressione Cumulativa (IPC) [...] individuando un valore che “rispetta i criteri riportati nelle suddette linee guida” e che “la Commissione ad esito dell’analisi condotta rileva la possibile insistenza di impatti cumulativi con altri impianti FER sulle componenti Biodiversità e Paesaggio che potrà essere superata attraverso il rispetto della Condizione Ambientale n. 2”;*

TENUTO CONTO che, ad avviso della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, *“sono stati considerati gli impatti cumulati sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”;*

ATTESO che, nel citato parere, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che *“la Commissione, effettuate le proprie valutazioni, ritiene che l’impatto sulla componente Territorio e Patrimonio agroalimentare possa essere considerato compatibile”;*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che, come rappresentato dal Ministero della cultura nell'ambito del citato parere n. 5147 del 6 aprile 2023, *“il Comune di Apricena risulta dotato di PRG (approvato con DGR 625 del 22/04/2008) e che l'impianto risulta ricadere nella Zona Agricola E”*;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti fotovoltaici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un'area di soli 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto il Presidente della regione Puglia;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DELIBERA**

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "Mezzanelle", della potenza complessiva di 47,27 MW, comprensivo di sistema di accumulo della potenza di 10 MW e relative opere di connessione, localizzato nei comuni di San Paolo di Civitate (FG) e Apricena (FG), dell'allora Falck Renewables Sviluppo s.r.l., oggi Renantis Italia s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 89 del 24 novembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tenuto conto che l'area dell'impianto è interessata dalla presenza di beni culturali tutelati, tra cui il Regio Tratturo L'Aquila Foggia, raccomanda di integrare visivamente il manufatto con il paesaggio circostante.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**